

N. R.G. 71189/2014



**REPUBBLICA ITALIANA**  
*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
SEZIONE XVII CIVILE

Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 71189/2014 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 16/5/2018 e promosso da:

[REDACTED], (C.F. [REDACTED])

[REDACTED] nato a Roma il 21/8/1943, (C. [REDACTED])

[REDACTED] nato a Roma il 23/3/1976, (C.F. [REDACTED])

[REDACTED] nato a Roma il 22/8/1977 [REDACTED]

[REDACTED] nata a Roma il 24/1/1955, ([REDACTED])

elettivamente domiciliati in Roma, piazza Bartolomeo Gastaldi n. 1 c/o lo studio degli avv.ti

[REDACTED] e dell'ab [REDACTED], che li rappresentano e difendono in virtù di delega a margine dell'atto di citazione

**ATTORI**

contro

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.** con sede in Siena, piazza Salimbeni n. 3, (C.F., P. IVA e Reg. Imprese 00884060526), elettivamente domiciliata in Roma, largo G. Toniolo n. 6 presso lo studio dell'avv. Umberto Morera, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI:**

per gli attori: cfr. verbale dell'udienza del 16/5/2018

per la convenuta: "Piaccia a codesto ecc.mo Tribunale, per i motivi indicati in atti, previa dichiarazione della nullità della citazione per assoluta indeterminazione del petitum e della causa petendi, con ordine di integrazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c.,



— relativamente al contratto di conto corrente n. 2229687 accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire di parte attrice e, per l'effetto, respingere tutte le domande avversarie in quanto inammissibili;

subordinatamente, dichiarare l'avvenuta decadenza del diritto di parte attrice di contestare gli estratti del conto corrente dedotto in lite ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 119 TUB e 1832 c.c., precedenti al 27 maggio 2013;

nel merito: rigettare tutte le domande di parte attrice, siccome inammissibili, prescritte, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;

— relativamente al rapporto di mutuo: rigettare tutte le domande di parte attrice, siccome inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.

In ogni caso: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, di alcuna delle domande ex adverso formulate, dichiarare l'avvenuta compensazione dell'eventuale credito riconosciuto a parte attrice con quello da questa dovuto alla BANCA, anche in relazione al rapporto di mutuo, ovvero in ordine al conto corrente n. 5822.72.

Con vittoria delle spese di lite”.

### MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 3/11/2014 la [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, [REDACTED]

[REDACTED] convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale la S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedendone la condanna alla ripetizione delle somme indebitamente percepite in esecuzione dei contratti di conto corrente e di mutuo intercorsi tra [REDACTED] e la banca, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali concernenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, i tassi d'interesse e la commissione di massimo scoperto, con conseguente gratuità del mutuo, con condanna della banca al risarcimento dei danni e con liberazione dei garanti.

La parte attrice esponeva:

- che la [REDACTED] aveva stipulato con la convenuta i contratti di conto corrente n. 2229687 e di mutuo n. repertorio 115320 del 3/12/2008, con la costituzione di [REDACTED]

[REDACTED] quali fideiussori a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società attrice nei confronti della banca con il contratto di conto corrente e, in relazione al mutuo, la [REDACTED] aveva iscritto ipoteca su un compendio immobiliare di sua proprietà, mentre [REDACTED] e la stessa [REDACTED] si erano costituiti fideiussori in favore della banca a garanzia delle obbligazioni assunte nei suoi confronti dalla mutuataria e che, nel corso dei predetti rapporti, la S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena aveva variato i tassi di interesse, applicati in misura superiore a quella pattuita e tale da superare la soglia antiusura;

- che, con particolare riferimento al conto corrente n. 2229687, la banca aveva applicato un tasso d'interesse usurario, la commissione di massimo scoperto in mancanza di valida pattuizione, la



pratica dei giorni di valuta a proprio vantaggio ed in danno della correntista ed aveva esercitato illegittimamente il recesso dal contratto di apertura di credito *inter partes*;

- che, in relazione al mutuo, erano state pattuite le seguenti condizioni contrattuali: tasso contrattuale del 5,12% e tasso d'interesse moratorio dell'8,12%, a fronte del tasso soglia del 9,45%, con conseguente usurarietà del TEG, da calcolarsi sommando i tassi d'interesse corrispettivo e moratorio, essendo stato pattuito che, in caso di inadempimento della mutuataria, gli interessi moratori non si sarebbero sostituiti ma sarebbero stati sommati a quelli corrispettivi.

La S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, costituitasi con comparsa del 10/6/2015, chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. e, nel merito, eccepiva la carenza di legittimazione attiva della parte attrice a proporre domande relative al contratto di conto corrente n. 2229687, nonché, in subordine, la decadenza della controparte dalla contestazione degli estratti conto ed in ogni caso invocava il rigetto delle avverse pretese anche in relazione al contratto di mutuo *inter partes*.

La convenuta eccepiva la genericità della prospettazione attorea e, nel merito, quanto al contratto di conto corrente, contestava l'usurarietà dei tassi d'interesse corrispettivo e moratorio ed eccepiva il difetto di interesse ad agire della controparte nel caso in cui si fosse ritenuta la natura ripristinatoria delle rimesse della correntista, avuto riguardo al saldo creditore di chiusura del conto corrente alla data del 27/5/2013.

La banca deduceva, inoltre, che la commissione di massimo scoperto era stata convenuta ed applicata conformemente alla legge e al contratto, contestava la mancanza di prova delle avverse censure in ordine ai giorni di valuta e riteneva infondata l'asserita illegittimità del suo recesso dal contratto, deducendo che il conto corrente era stato chiuso con saldo positivo su richiesta della correntista.

Quanto al contratto di mutuo, la S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena contestava ogni addebito di usurarietà dello stesso, dando atto che i tassi d'interesse corrispettivo e moratorio, se singolarmente considerati, erano inferiori al tasso soglia antiusura.

Esperiti gli incumbenti preliminari ed intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c., con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. gli attori, oltre a ribadire le difese svolte *in limine litis*, esponevano che, con il contratto *inter partes*, era stato previsto il piano di ammortamento c.d. alla francese, con conseguente applicazione dell'anatocismo in violazione di legge ed eccepivano l'inefficacia delle clausole concernenti il piano di ammortamento, mentre la



convenuta, con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c., eccepiva l'inammissibilità delle deduzioni attoree non introdotte con il libello introduttivo e, nel merito, ne contestava la fondatezza.

In seguito, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 16/5/2018, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.

\*\*\*

E' priva di pregio l'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminazione delle domande. La nullità per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. postula la totale omissione dei fatti posti a fondamento della domanda, ipotesi da escludere nel caso in esame in cui gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni delle domande proposte dagli attori sono stati individuati nella pattuizione di un tasso di interesse usurario, destinato ad applicarsi al contratto di mutuo concluso dalle parti, e nelle conseguenti pretese restitutorie e risarcitorie.

Nel merito, con particolare riferimento alla *causa petendi*, la s. [redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, [redacted] chiedono *in primis* la condanna della S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla ripetizione delle somme indebitamente percepite in forza dei contratti di conto corrente e di mutuo *inter partes* a titolo di interessi corrispettivi e moratori applicati con tassi usurari e con illecita capitalizzazione, previo accertamento della nullità parziale dei contratti ex art. 1815 c.c..

La domanda è infondata.

Invero, i rapporti controversi traggono origine dai seguenti contratti:

- conto corrente bancario n. 2229687 stipulato tra la [redacted] e la banca convenuta, acceso il 31/3/2013 al tasso d'interesse debitore al 12,45% al 31/3/2013 ed al 21,35% al 6/5/2013, a fronte del tasso soglia antiusura al 31/3/2013 del 22,9375% ed al 6/5/2013 del 23,0625%, rispetto al quale [redacted] si sono costituiti fideiussori a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società attrice nei confronti della banca;
- mutuo n. repertorio I15320 del 3/12/2008 stipulato tra la [redacted] e la banca convenuta per la somma di € 150.000,00, da restituirsi in dieci anni mediante il pagamento di n. 120 rate mensili posticipate, con la previsione del tasso d'interesse corrispettivo del 5,129% e del tasso d'interesse moratorio pari al tasso corrispettivo maggiorato di 3 punti (8,129%), a fronte del



tasso soglia antiusura del 9,45% per gli interessi corrispettivi, in cui la [redacted] ha iscritto ipoteca su un compendio immobiliare di sua proprietà, mentre [redacted] si sono costituiti fideiussori in favore della banca per le obbligazioni assunte dalla mutuataria. Orbene, in relazione al rapporto di mutuo sopra indicato, la parte attrice eccepisce la nullità dei tassi di interesse applicati *ab origine* dalla banca e da quest'ultima unilateralmente variati in quanto usurari.

La doglianza è priva di pregio.

Giova premettere che, per consolidata giurisprudenza, ai sensi dell'art. 1832 c.c., richiamato in tema di conto corrente bancario dall'art. 1857 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine pattuito ne comporta approvazione. Tale approvazione produce effetti anche nei confronti del fideiussore (Cass. 5.12.2003, n. 18650). Ove infatti il debitore principale sia decaduto, a norma dell'art. 1832 c.c., dal diritto di impugnare gli estratti di saldo conto, il debitore principale o il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività di quegli estratti. Nondimeno, pur dovendo la contestazione degli estratti conto essere specifica (cfr. Cass. civ. n. 17242 del 28.7.2006), non potendo riferirsi genericamente all'insieme della movimentazione del conto corrente, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 c.c. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti sotto il profilo meramente contabile, ma non preclude la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino (cfr. Cass. civ. n. 23807 del 18/9/2008). La mancata contestazione degli estratti conto non preclude pertanto agli odierni attori di agire per la nullità del contratto di conto corrente per effetto della pattuizione di interessi usurari.

Ciò posto, rilevata la omessa precisazione delle variazioni contrattuali apportate dalla banca che la parte attrice ritiene per sé pregiudizievoli, si rileva che i tassi di interesse applicati, singolarmente analizzati, sono inferiori al c.d. tasso soglia antiusura, né può ritenersi meritevole di accoglimento la prospettata necessità di cumulare i tassi d'interesse corrispettivo e moratorio.

Le questioni giuridiche rilevanti nel caso di specie attengono all'applicabilità della disciplina in materia di usura al tasso d'interesse moratorio ed al criterio di determinazione del TEG.

Giova premettere che, in tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 394/2000, conv. da legge n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del



loro pagamento e, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. n. 5324 del 04/04/2003).

Rileva, tuttavia, il giudicante che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria.

Si sono diffusi al riguardo due opposti orientamenti: il primo (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. Milano 29.1.2015; Trib. Roma 7.5.2015; Trib. Rimini 6.2.2015; Trib. Vibo Valentia; Trib. Brescia 24.11.2014; Trib. Salerno 27.7.1998; Trib. Macerata 1.6.1999; Trib. Napoli 5.5.2000; Trib. Treviso 12.11.2015; Cass. Pen. 5689/2012) esclude l'applicabilità agli interessi di mora della normativa antiusura sulla base dei seguenti rilievi: gli artt. 1815, comma 2, c.c. e 644, comma 1, c.p. si riferiscono, rispettivamente, agli interessi "convenuti" e "in corrispettivo", dunque valorizzano la fase fisiologica del rapporto (Trib. Verona 12.9.2015); le Istruzioni della Banca d'Italia per il calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) non contemplano gli interessi di mora (c.d. principio di omogeneità di confronto), posto che la L. n. 108/1996 esige la rilevazione comparata di "operazioni della stessa natura"; la mancanza di un tasso soglia ad hoc degli interessi moratori (cfr. Trib. Varese 26.4.2016 e Trib. Milano 28.4.2016); la diversa funzione degli interessi moratori - peraltro eventuali - aventi natura risarcitoria/sanzionatoria, rispetto agli interessi corrispettivi, aventi natura remunerativa (cfr. Trib. Treviso 12.11.2015, secondo cui gli interessi moratori non remunerano affatto il creditore dell'erogazione del credito, ma lo ristorano per il protrarsi della perdita della disponibilità di somme di denaro che egli non ha accettato, ma che subisce per effetto dell'inadempimento del debitore e per un periodo di tempo non prevedibile); il TAEG di cui alle Direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE non contempla gli interessi moratori.

Il secondo indirizzo ermeneutico esclude il tasso di mora dall'ambito di operatività della L. 108/1996, valorizzando il D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, che all'art. 17, comma 1, ha novellato l'art. 1284, ult. co., c.c., prevedendo che il saggio degli interessi (di mora), dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, ove non sia pattuito dalle parti, è pari a quello



previsto dal D.Lgs. 231/2002 in materia di transazioni commerciali e questo tasso, con riferimento a talune categorie di operazioni, quali i mutui, è spesso risultato superiore al tasso-soglia: ne consegue, secondo questo indirizzo giurisprudenziale, la liceità della pattuizione di un interesse di mora pari o anche superiore a quello di cui al D.Lgs. n. 231/2002, quindi superiore al tasso-soglia (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. Vibo Valentia 22.7.2015; Trib. Treviso 12.11.2015; Trib. Monza 3.3.2016; Trib. Varese 26.4.2016; Trib. Milano 28.4.2016).

Prevale, tuttavia, in dottrina ed in giurisprudenza l'orientamento secondo cui gli interessi moratori sono soggetti alle soglie d'usura (cfr. Cass. civ. nn. 4251/1992, 5286/2000, 14899/2000, 5324/2003, 350/2013, 602/2013, 603/2013 nonché Corte Cost. n. 29/2002, secondo cui è "plausibile l'assunto" che gli interessi di mora siano assoggettati al tasso-soglia): il principale argomento posto a sostegno di questo indirizzo è l'affermazione del "principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione" e la circostanza che "il ritardo colpevole ... non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge" (così la Corte di cassazione nelle decisioni da ultimo citate).

Quest'ultimo orientamento, consolidatosi nella recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. 23192/2017), si fonda anche sui seguenti ulteriori argomenti:

- a) la L. 28.2.2001, n. 24, di interpretazione autentica della L. 108/1996, testualmente disciplina gli "interessi ... promessi o convenuti, a qualunque titolo", quindi anche gli interessi moratori (depone in tale direzione anche la Relazione governativa al d.l. 394/2000);
- b) l'art. 644 c.p. statuisce il "limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari" senza distinzioni tra tipologie di interessi;
- c) i rischi dell'utilizzazione strumentale degli interessi moratori, se sottratti alla disciplina antiusura;
- d) l'irrazionalità di sanzionare i vantaggi usurari nella fase fisiologica del rapporto e non in quella patologica (mora)

Orbene, l'adito giudicante condivide l'ultimo degli orientamenti sopra citati ed i principi su cui si fonda: nondimeno, la rilevazione dell'usurarietà degli interessi moratori postula l'analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria tra gli stessi.



Invero, nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge n. 108/1996, l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di disporre della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.

Non vale in contrario richiamare la nota sentenza della Corte di cassazione n. 350 del 9/1/2013, che non contiene alcuna affermazione nel senso della necessità di cumulare il tasso moratorio al tasso corrispettivo, avendo invece semplicemente affermato che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori; in tal senso si è espressa la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito.

In particolare, non è corretta la tesi secondo cui l'interesse di mora vada sommato a quello convenzionale e tale somma vada confrontata con il tasso soglia antiusura previsto per gli interessi convenzionali dalla legge n. 108 del 1996. Infatti, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse di mora non si aggiunge agli interessi corrispettivi, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale a scadere, costituendo appunto il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (art. 1815 cod.civ.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 cod.civ.).

La clausola contenuta nel contratto di mutuo che prevede nell'ipotesi di ritardato pagamento, l'applicazione del tasso moratorio sull'intero importo delle rate scadute non comporta affatto una sommatoria di tassi, in quanto la base di calcolo, alla quale si applica il solo interesse moratorio, rimane cristallizzata nell'importo della singola rata.

Tale previsione peraltro è legittimata dall'art. 120 D.Lgs. n. 385/1993, come modificato dal D. L.vo 349/99, e dalla Delibera del CICR del 9/2/2000, il cui art. 3 così dispone: "Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore





l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento". L'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate scadute non solo non può essere reputata illegittima (in quanto conforme all'art. 3 della delibera CICR del 9/2/2000), ma nemmeno può influire sulla determinazione del tasso effettivo, essendo anatocismo ed usura fenomeni distinti ed autonomamente disciplinati. Al riguardo pare sufficiente osservare che i tassi medi che sono oggetto di rilevazione non comprendono interessi anatocistici e che sussiste una ovvia esigenza di uniformità fra dato in valutazione e parametro di riferimento.

L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe, quindi, una somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi corrispettivi già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.

Non rilevano, ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura del tasso degli interessi moratori, le spese relative al contratto bancario, posto che l'interesse di mora non attiene alla remunerazione del capitale, bensì alla penalità per il ritardato adempimento del mutuatario, fatto imputabile a quest'ultimo e meramente eventuale, in una fase patologica del rapporto.

Osserva al riguardo la prevalente giurisprudenza di merito che è infondata la modalità di conteggio del "tasso effettivo di mora (T.E.MO.)", posto che la previsione contrattuale di interessi moratori concerne la mera ipotesi, patologica ed eventuale, di un ritardo nel pagamento delle rate ed è, dunque, riferita a fattispecie che si discosta dal corso fisiologico del contratto, avendo tali oneri natura risarcitoria, diversamente dagli interessi corrispettivi, connessi all'erogazione del credito. Tanto premesso, se da un lato si reputa corretto computare, unitamente agli interessi corrispettivi, i restanti costi ed oneri connessi all'erogazione del credito ai fini della determinazione del tasso corrispettivo applicato al rapporto (conteggio del TEG), dall'altro pare incoerente replicare tale modalità di calcolo con riferimento agli interessi di mora, attesa la ribadita diversa natura di questi ultimi" (cfr. Trib. Milano, n. 11854 del 22 ottobre 2015; App. Milano, 20 gennaio 2015).

Ed ancora, pur rilevando, ai fini del tasso soglia, anche il tasso d'interesse moratorio, per verificare il superamento i due tassi d'interesse non si sommano, in quanto succedono l'uno all'altro; in particolare, il moratorio succede al corrispettivo in caso di inadempimento o ritardo (cfr. Trib. Roma, ord. 3 giugno 2015).



Non è in contrasto con tali principi la recente ordinanza della Suprema Corte n. 23192/2017, di cui si riporta il contenuto motivazionale: “Considerato che: 1. l'art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che "se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" e ai sensi dell'art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l'usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore;

2. il ricorso è manifestamente infondato; come ha già avuto modo di statuire la giurisprudenza di legittimità «è noto che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso» (Cass. ord. 5598/2017; con principio già affermato da Cass. 14899/2000)”.

Ebbene, tale pronuncia, oltre a ribadire il principio ormai consolidatosi in dottrina ed in giurisprudenza, secondo cui gli interessi di mora soggiacciono alla disciplina antiusura, censura il ragionamento sotteso alla pronuncia del Tribunale nella parte in cui era stata apoditticamente esclusa l'usurarietà degli interessi per il solo fatto della non applicabilità della sommatoria dei relativi tassi, dovendosi ritenere che la Suprema Corte abbia evidenziato la necessità di verificare in concreto la usurarietà dei tassi d'interesse, ma ciò non implica che debba farsi luogo alla loro sommatoria ai fini della verifica del superamento del c.d. tasso soglia.

Corroborata l'orientamento sopra espresso il punto 4) dei “Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura” del 2/7/2013, che costituisce un valido parametro interpretativo della disciplina antiusura e così dispone: “I TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito.

Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno



della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo, che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora. L'esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in cui è precisato che "i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

Venendo al caso di specie, i tassi d'interesse pattuiti con entrambi i contratti controversi sono inferiori al tasso soglia antiusura; relativamente agli interessi moratori previsti dal mutuo, il relativo tasso, pari all'8,129%, è conforme alla legge antiusura, non potendosi sommare alla sua percentuale prestabilita le spese relative al contratto, le quali, se da un lato concorrono a formare il TEG unitamente agli interessi corrispettivi, dall'altro non possono sommarsi al tasso d'interesse moratorio, che attiene alla fase patologica del rapporto determinata dalla *mora debendi*. I tassi d'interesse debitori previsti dal conto corrente n. 2229687 ed i tassi d'interesse corrispettivo e moratorio pattuiti con il contratto di mutuo *inter partes* si sottraggono, quindi, alle censure attoree, risultando inferiori al c.d. tasso soglia antiusura.

Gli attori si dolgono della capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata dalla banca nel citato rapporto di conto corrente n. 2229687.

La doglianza è priva di pregio.

Premesso che nella fattispecie viene in rilievo un rapporto di conto corrente stipulato in data successiva all'entrata in vigore della delibera del CICR del 9/2/2000, non vi è prova che la banca abbia applicato l'anatocismo con diversa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.

E' priva di pregio, inoltre, l'eccezione di illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto.

La commissione di massimo scoperto (CMS), intesa come remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è "in thesi" legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di



determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall'1 gennaio 2010); ne consegue che l'art. 2 bis del d.l. n. 185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall'art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari. Ne deriva, inoltre, che, per i rapporti bancari esauritisi prima dell'1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla banca, ma occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della remunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario, come sopra specificato (cfr. Cass. civ. n. 12965 del 22/06/2016).

Con il citato intervento legislativo del 2009 si è dunque stabilito che: 1) è legittima la commissione di massimo scoperto, *sub specie* sia di commissione di massimo scoperto, sia di commissione di messa a disposizione dei fondi; 2) vanno introdotte alcune limitazioni a tutela della clientela per entrambe le ipotesi (sussistenza di un saldo a debito — su un conto affidato — per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni); 3) sono nulle le (sole) clausole contrattuali stipulate in violazione delle suddette limitazioni; 4) la CMS (letteralmente delle "commissioni comunque denominate che prevedono una remunerazione per la banca dipendente dall'effettiva durata di utilizzazione dei fondi da parte del cliente") è rilevante, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ai fini dell'applicazione tanto dell'art. 1815 cod. civ. che dell'art. 644 cod. pen.. Può pertanto dirsi che la norma, pure omettendo ogni definizione più puntuale della CMS, abbia effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa.

Successivamente, l'art. 6-bis del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201-Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, (inserito in sede di conversione), ha introdotto nel TUB l'art. 117-bis rubricato "Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamene" e, poi, a distanza ravvicinata, prima l'art. 27, co. 4, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1-Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha abrogato il primo e il terzo comma dell'art. 2-bis del d.l. n. 185 del 2009 e a seguire l'art. 1, co. 1, del d.l. 24 marzo 2012, n. 29-Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,



n. 27, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, convertito, con modificazioni, in legge 18 maggio 2012, n. 62, ha novellato il ridetto art. 117-bis TUB.

Infine, in attuazione di quanto disposto dall'art. 117-bis, Infine, in attuazione di quanto disposto dall'art. 117-bis, co. 4, TUB, è stato approvato il D.M. 30 giugno 2012, n. 644-Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'articolo 117-bis del Testo unico bancario, entrato in vigore il successivo 1 luglio 2012.

Nella formulazione dell'articolo 117-*bis*, attualmente vigente — nel testo a decorrere dal 22 maggio 2012 — al primo comma vengono tipizzate le commissioni di affidamento (CA) per l'apertura di credito in conto corrente, al secondo comma sono disciplinate le commissioni applicabili in caso di sconfinamento; il terzo comma prevede la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi e non conformi a quelli indicati nei primi due. Il quarto comma, infine, attribuisce al CICR la competenza ad adottare disposizioni, anche di trasparenza, applicative dell'articolo e ad estendere il raggio di azione della norma a contratti ulteriori rispetto ad aperture di credito e conti correnti "per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente". Conseguentemente, nel vigore della nuova disciplina, i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici "oneri" per il cliente, da un lato, una commissione "omnicomprensiva" (ma inferiore allo 0,5 per cento per trimestre), "calcolata in maniera proporzionata rispetto alla somma a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento", dall'altro, un tasso di interesse debitore sulle somme utilizzate. Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. il), del D.M. 30 giugno 2012, n. 644 (del CICR) la commissione di affidamento si applica "sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto", e per il periodo in cui la stessa somma è messa a disposizione del cliente.

Nella specie, considerata la normativa applicabile *ratione temporis*, non vi è prova che la commissione di massimo scoperto sia stata applicata in violazione di legge e delle condizioni contrattuali.

La contestazione relativa alla applicazione, da parte della convenuta, dei giorni di valuta a proprio vantaggio ed in danno della controparte è generica e priva di specifica allegazione e prova in ordine agli asseriti effetti pregiudizievoli per la parte attrice.

E' parimenti infondata l'eccepita nullità parziale del contratto di mutuo con riferimento alla previsione del piano di ammortamento, a prescindere dalla ammissibilità della eccezione e della relativa domanda, proposte per la prima volta con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. e



non, come eccepito dalla convenuta con la memoria di replica, in sede di comparsa conclusionale.

Le contestazioni di parte attrice che fanno riferimento al sistema di ammortamento a rate costanti (c.d. ammortamento alla francese) sono basate sull'assunto, fatto proprio da qualche isolato precedente della giurisprudenza di merito, secondo cui tale sistema, basato sulla restituzione del capitale, unitamente agli interessi, in un numero di rate predefinite e costanti, implicherebbe per sé stesso l'applicazione di interessi anatocistici e l'applicazione di un interesse effettivo superiore al tasso indicato nel contratto.

La tesi di partenza non è condivisibile, perché l'opzione per l'ammortamento alla francese non comporta l'applicazione di interessi anatocistici se gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale.

Infatti nel caso di ammortamento alla francese come quello previsto nel caso di specie, a fronte di un capitale preso a prestito all'epoca iniziale, il debitore deve corrispondere rate di importo costante costituite da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente.

Ne consegue che anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

Peraltro, il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c., in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto a quella al capitale.

E' parimenti infondata, quindi, l'ulteriore domanda con cui gli attori chiedono accertarsi l'inefficacia delle clausole contrattuali che prevedono il piano di ammortamento c.d. alla francese in quanto abusive o vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206: premessa l'ammissibilità della domanda, sebbene proposta con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c., vertendo su questione rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. civ. n. 923 del 17/01/2017), non ricorrono i presupposti della inefficacia delle ridette clausole per violazione del c.d. codice del consumo, non determinando alcun apprezzabile squilibrio economico in pregiudizio della parte mutuataria.

Ne consegue l'infondatezza delle domande attoree di accertamento della nullità parziale del



contratto di mutuo, nonché delle pretese restitutorie e risarcitorie della parte attrice, strettamente connesse alle domande di accertamento e, con riferimento alla asserito illecito recesso della convenuta dai rapporti di conto corrente e di apertura di credito *inter partes*, non vi è prova che ciò sia avvenuto da parte della S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena, non essendo in atti idonea documentazione a supporto di tale doglianza attorea.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo di seguono la soccombenza.

P.Q.M.

visto l'art. 281-*quinquies* c.p.c.;

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 3/11/2014 dalla [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nonché da [REDACTED] avverso la S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, *contrariis reiectis*:

RIGETTA le domande proposte dalla [REDACTED] nonché da [REDACTED] verso la S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena; condanna la [REDACTED]

al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, li 12/9/2018.

Il Giudice  
dr. Tommaso Martucci

